

STRUTTURA TECNICA NAZIONALE

REGOLAMENTO

(approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 9 marzo 2021)

PREMESSE

La Struttura Tecnica Nazionale (STN) è una Associazione costituita da: Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, Consiglio Nazionale dei Geologi, come da Atto costitutivo e Statuto sottoscritti in data 06 febbraio 2020, aperta alla partecipazione anche delle altre rappresentanze ordinistiche di aree omogenee.

Il presente Regolamento richiama gli obiettivi statuari, definendo l'organizzazione territoriale della STN, con la costituzione di sezioni operative uniche, riunenti le diverse professioni tecniche aderenti, nel rispetto delle specifiche competenze e declinandone i compiti, in rapporto ai diversi scenari di attività.

La STN vuole essere un modello sperimentale di attività di supporto allo Stato, in una logica di sussidiarietà, volto a promuovere una maggiore sinergia e complementarietà delle professioni tecniche italiane.

Art. 1 - OBIETTIVI

Gli obiettivi che la STN intende perseguire sono:

- 1) Formare, certificare ed aggiornare le competenze di una classe di tecnici, adeguatamente qualificati ad intervenire negli eventi emergenziali di cui all'art.7 del D.Lgs 2/01/2018 n°1, distribuiti uniformemente e in numero adeguato su tutto il territorio nazionale, su base provinciale/regionale, operanti in stretta collaborazione/supporto con il Dipartimento della Protezione Civile e le Agenzie di Protezione Civile Regionali.
- 2) Sviluppare attività di formazione e informazione per gli iscritti alle professioni tecniche sulla cultura della prevenzione, la consapevolezza dei rischi e la conoscenza del sistema della Protezione Civile.

Art. 2 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

A) CONSIGLIO DIRETTIVO (CD)

È costituito dai Presidenti dei Consigli Nazionali aderenti.

Lo Statuto ne definisce composizione, competenze e funzionamento

La partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo può avvenire sia in presenza che in remoto, mediante collegamento telematico.

B) COMITATO DI GESTIONE E COORDINAMENTO (CGC)

- I componenti del CGC sono nominati dal Consiglio Direttivo, individuati tra i consiglieri nazionali in carica.

Lo Statuto ne definisce composizione, competenze e funzionamento

Il CGC cura l'organizzazione delle attività operative della STN, su delega del Consiglio Direttivo, in particolare:

- Assicura la gestione ed il coordinamento delle attività istituzionali, definendo ed attuando le procedure organizzative, con particolare riguardo alla gestione tecnica dell'emergenza, di mobilitazione dei tecnici qualificati e di integrazione con le attività poste in capo ai Componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
- E' il soggetto di riferimento dei coordinamenti regionali e delle sezioni operative territoriali.
- Cura i rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile e - come primo contatto - con le Agenzie Regionali di Protezione Civile, anche in merito al supporto da fornire per l'attivazione dell'Elenco dei tecnici in caso di emergenza ed all'aggiornamento periodico dei dati.
- Gestisce, avvalendosi delle altre strutture di supporto della STN, il *Data Base*¹ Nazionale, che contiene l'Elenco dei tecnici qualificati dagli appositi percorsi formativi ed individuati per le diverse specializzazioni/tipologie di rischi, iscritti nei rispettivi Ordini/Collegi Territoriali.

C) SEZIONI OPERATIVE TERRITORIALI (SOT)

Le sezioni operative territoriali costituiscono i nuclei operativi di intervento, riunendo i tecnici delle professioni facenti parte della STN.

Il Coordinamento delle SOT è demandato ad un Coordinatore, coadiuvato da uno o più Vice Coordinatori, eletti da un comitato costituito dai referenti di sezione.

I referenti, in ragione per professione, di:

- 1 ogni 20 iscritti sino a 160 iscritti

- 1 ogni 40 iscritti da 161 a 320 iscritti

¹ Il Data Base Nazionale è costituito dalle schede anagrafiche dei tecnici qualificati e relativi codici identificativi, con l'aggiornamento dei dati e dei profili di competenza.

- 1 ogni 60 iscritti oltre 321

vengono eletti dall'assemblea degli iscritti alla STN.

Viene assicurata comunque la presenza di un rappresentante per ogni Professione.

Il Consiglio Direttivo, sentito il CGC, può stabilire deroghe, ove necessario, in funzione del numero complessivo di iscritti, al numero dei componenti eletti.

I Coordinatore ed i Vice Coordinatori devono essere reperibili h.24 – 7gg. su 7- 365 gg/anno.

La durata della nomina, rinnovabile per un secondo mandato, è di 4 anni dalla data di approvazione del presente regolamento.

Il Consiglio Direttivo, sentito il CGC, può sostituire in qualunque momento il Coordinatore ed il/i V. Coordinatore/i o commissariare l'organismo.

D) COORDINAMENTO REGIONALE/PROV. AUTONOME (COR)

Il COR:

- è espressione delle rappresentanze delle sezioni operative territoriali presenti nelle Regioni/Province Autonome.

- è composto dai coordinatori e vice coordinatori di ciascuna SOT.

Nel COR va assicurata la presenza di un rappresentante per professione; esso elegge il Coordinatore ed il Vice Coordinatore regionale.

Il COR si rapporta con il CGC e con le strutture di supporto della STN per gli aspetti operativi di competenza, oltre che con le Agenzie regionali/province autonome di Protezione Civile, con le quali possono sottoscrivere Accordi di collaborazione territoriali previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, sentito il CGC.

Il COR armonizza e pianifica la formazione e l'aggiornamento a livello territoriale, in linea e di concerto con il CGC.

• Ogni COR svolge i seguenti compiti:

- Accede alla visione del *data base* della STN per gli iscritti negli Ordini/Collegi territoriali della Regione/Prov. Autonoma;

- Partecipa agli incontri promossi dal CGC;

- Promuove e coordina, d'intesa con le SOT e sulla base delle indicazioni che perverranno da parte del CGC/DPC, le attività di aggiornamento previste per i tecnici qualificati;

- Coordina, d'intesa con le SOT, la revisione e aggiornamento annuale dell'Elenco dei tecnici qualificati.

- Si rapporta con le Consulte/Federazioni/Ordini regionali per la programmazione di eventi e attività di promozione della cultura della Protezione civile e di qualificazione degli iscritti.

I Coordinatore ed i Vice Coordinatori devono essere reperibili h.24 – 7gg. su 7- 365 gg/anno

La durata della nomina, rinnovabile per un secondo mandato, è di 4 anni dalla data di approvazione del presente regolamento.

Il Consiglio Direttivo, sentito il CGC, può sostituire in qualunque momento il Coordinatore ed il/i V. Coordinatore o commissariare l'organismo.

Art. 3 - Organi di staff della STN

Gli Organi di staff sono costituiti dall'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO e dal NUCLEO TECNICO di SUPPORTO (NTS) e dipendono funzionalmente dal CGC.

- UFFICIO TECNICO-AMMINISTRATIVO

• Assicura lo svolgimento dei seguenti compiti:

- gestione della segreteria amministrativa e contabile delle attività in caso di emergenza e non.

- supporto al coordinamento operativo nella gestione della mobilitazione in caso di emergenza e non.

L'ufficio è formato da personale tecnico-amministrativo, individuato e contrattualizzato dal Consiglio Direttivo e può essere diretto dal Direttore.

Nelle more di espletamento delle procedure di assunzione, il suddetto personale potrà essere fornito dai Consigli Nazionali, oppure assunto con contratti a tempo determinato.

- NUCLEO TECNICO di SUPPORTO (NTS)

Il NTS svolge un ruolo di supporto al CGC, in particolare nella fase emergenziale di mobilitazione per eventi che coinvolgano più Regioni/Prov. Autonome, nella fase di avvio della STN.

Il NTS è formato da 3 (1 coordinatore, 2 componenti) per ciascuna professione e nominati dai 4 Consigli Nazionali.

I componenti devono essere iscritti alla STN e per le emergenze sismiche qualificati come valutatori esperti Aedes, salvo eccezioni debitamente motivate.

La durata della nomina, rinnovabile, è di 3 anni dalla data di approvazione del presente regolamento.

Decorso il primo mandato, il Consiglio Direttivo deciderà per l'eventuale rinnovo dell'organismo.

Art. 4 - REQUISITI DI ISCRIZIONE ALLA STN

- Possono iscriversi alla STN i tecnici delle professioni facenti parte della stessa STN, nel rispetto delle proprie specifiche competenze, individuati per le diverse specializzazioni/tipologie di rischi, riferiti agli eventi emergenziali di cui all'art.7 del D.Lgs 2/01/2018 n°1, iscritti nei rispettivi Ordini/Collegi Territoriali, residenti o domiciliati nella Provincia di riferimento, e qualificati dagli appositi percorsi formativi e con obbligo di disponibilità in caso di mobilitazione;

- I requisiti di iscrizione tengono conto delle specificità dei compiti richiesti ai diversi profili professionali componenti la STN.
- L'iscrizione dei tecnici negli Elenchi ha durata quinquennale e può essere rinnovata qualora ne ricorrano i requisiti di aggiornamento obbligatorio.
- Con la richiesta di iscrizione dovranno essere sottoscritti gli impegni etico-deontologici ed operativi richiesti dalla STN.
- Inoltre, gli interessati all'iscrizione dovranno possedere i requisiti previsti dal DPR 137/2012 per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

Art. 5 - MOTIVI DI CANCELLAZIONE

Costituiscono motivo di cancellazione dal *data base* della STN, su diretta disposizione del Consiglio Direttivo, sentito CGC:

- condotta negligente o non conforme ai principi di correttezza nello svolgimento delle attività, accertata dall'Ordine o Collegio di riferimento e/o relativi Consigli di Disciplina;
- determinazione di improprie posizioni di vantaggio individuale derivanti dall'attività svolta, quali l'assunzione di incarichi professionali inerenti immobili o aree in cui si è svolta l'attività quale iscritto alla STN, accertate dall'Ordine o Collegio di riferimento e/o relativi Consigli di Disciplina;
- immotivata indisponibilità, da parte del tecnico, accertata in occasione di un'emergenza sismica o altra emergenza e per tutto il periodo di esigenza;
- assenza ingiustificata dalla partecipazione ad esercitazioni, corsi di formazione e/o aggiornamento appositamente organizzati, cui era stata data in precedenza adesione;
- mancanza dei requisiti dell'iscrizione all'Albo.

Art. 6 – COMITATO SCIENTIFICO

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire un comitato scientifico come organo consultivo e di supporto, che rappresenti l'interfaccia tra la Struttura Tecnica Nazionale ed il mondo scientifico ed accademico. I componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Comitato Direttivo e durano in carica 3 anni, rinnovabili.

Art. 7 - NORME TRANSITORIE

1) Nella fase costituente della STN, e per 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, le nomine di responsabili temporanei dei COR e dei SOT possono essere effettuate direttamente dal

Consiglio Direttivo secondo criteri definiti su proposta del CGC, nelle more dell'entrata in vigore dei predetti organismi.

2) Per quanto attiene le procedure di mobilitazione e le attività formative, verranno emanate apposite linee guida.